



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°81 del 16/06/2011

Oggetto: CHIUSURA STRADE PER CORSA PODISTICA SU STRADA – 18 GIUGNO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che il giorno 18 giugno 2011, dalle ore 19,00 fino alle ore 22,00 circa, si terrà in Capaccio Scalo una corsa podistica su strada con partenza ed arrivo su Piazza Carlo Santini alle ore 19,00 e con transito su alcune tratte stradali comunali;

Preso atto della richiesta pervenuta in data 09/06/2011 con protocollo generale n°19201 a firma del responsabile del servizio Sport e Tempo Libero, sig. Antonio Castaldo, con la quale chiede la chiusura di Piazza Santini e la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade interessate dal passaggio degli atleti;

Vista la successiva nota del 16/06/2011 con la quale il Responsabile del servizio Sport e Tempo Libero faceva pervenire dettagliato elenco delle strade interessate dal percorso di gara.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°221 del 03/06/2011 con cui il Comune di Capaccio ha concesso il patrocinio morale all'A.D.S. Atletica Magna Grecia, per la manifestazione sportiva denominata "Correndo con S. Vito" da tenersi in Capaccio Scalo il giorno sabato 18 giugno 2011;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti all'interno della delimitazione del centro abitato di Capaccio Scalo;

Visto che la Delibera di Giunta Comunale n°221 del 03/06/2011 non reca il visto tecnico del responsabile del V settore Polizia Locale, relativamente alla idoneità del percorso;

Ritenuto di dover disporre, comunque, la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso interessato dalla corsa su strada al fine di garantire l'incolumità dei concorrenti;

Che bisogna adottare tutti i provvedimenti atti alla buona riuscita della gara, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, regolamentando il traffico veicolare e la sosta sulle strade che si diramano intorno a detta area, offrendo validi percorsi alternativi agli utenti della strada;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la delibera di G.C. n°221 del 03/06/2011;

ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, il giorno **18 giugno 2011**, in occasione della manifestazione - corsa su strada denominata "Correndo con S. Vito", dalle ore 15,00 fino alle ore 24,00 **E' ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA** a tutte le categorie di veicoli su tutta la Piazza denominata Carlo Santini e sulle tratte stradali che confluiscono su di essa a partire dall'intersezione con Viale della Repubblica e Via Italia 61.

Dalle ore 19,00 e fino al termine della corsa su strada previsto per le ore 22,00 circa, ed ove lo richiedano particolari esigenze di traffico, l'istituito un **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA a tutte le categorie di veicoli**, limitatamente al transito dei partecipanti, sulle seguenti tratte stradali:

- **Via Italia 61** tratta stradale compresa tra l'intersezione con via Aldo Moro e l'intersezione con via Caduti di Nassiriya;
 - **Via A. Gramsci** intera tratta stradale;
 - **Via Fornilli** tratta stradale compresa tra l'intersezione con via Aldo Moro e l'intersezione con via Magna Grecia;
 - **Via Parri** intera tratta stradale;
 - **Via G. Falcone** intera tratta stradale;
 - **Viale Padre Pio** intera tratta stradale;
- In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la manifestazione podistica su strada.
Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
 - è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi: sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
 - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti;
i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di soccorso e forza pubblica, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Lo svolgimento della manifestazione, è subordinata al rilascio di tutti i permessi e/o autorizzazioni richiesti per lo svolgimento di manifestazione sportive su strada, come previsto dall'art.9 del D.L.gs 30 aprile 1992, n.285;

Sarà cura dei competenti Uffici comunali trasmettere tutta la documentazione autorizzativa di competenza dell'Ente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno antecedente la manifestazione.

DISPONE

che:

- gli Organi di polizia stradale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui sarà autorizzato lo svolgimento della manifestazione podistica su strada.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.
Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.



IL COMANDANTE
Cap. Antonio RINALDI